

ENERGY

GIURISPRUDENZA

Installazione di pannelli fotovoltaici in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il *favor* legislativo per le fonti energetiche rinnovabili impone di intendere quali zone sottoposte a vincolo paesaggistico, nelle quali vige l'impedimento assoluto di installazione di pannelli fotovoltaici, le sole aree espressamente individuate come "non idonee" dalla Regione. TAR Campania - Salerno, Sez. II, 24 gennaio 2024 n. 246.

Disciplina paesaggistica degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici. L'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici non è subordinata all'acquisizione di permessi o autorizzazioni. Inoltre, la mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura *ex se* un'ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva. TAR Campania - Salerno, Sez. II, 3 gennaio 2024 n. 73.

Illegittima individuazione delle aree industriali come non idonee alla localizzazione di impianti FER. È illegittima la delibera del Consiglio comunale che individua le aree industriali come non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile, poiché si pone in contrasto con le linee guida statali e con il principio di massima diffusione di fonti rinnovabili di energia.

Le linee guida statali prevedono infatti che gli impianti da fonte rinnovabile possono essere localizzati in zone industriali e che le aree non idonee devono essere individuate in modo specifico e puntuale in relazione a loro particolari caratteristiche (le quali le rendano inadatte alla localizzazione di impianti da fonti rinnovabili). TAR Lazio - Latina, Sez. II, 28 dicembre 2023 n. 897.

Rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili. Nel caso in cui residuo delle possibilità di accoglimento dell'istanza presentata, il dissenso motivato espresso dagli enti in seno alla conferenza di servizi deve essere di tipo "costruttivo". Inoltre, il concetto di "posizioni prevalenti" espresse in sede di conferenza di servizi deve essere inteso in modo flessibile e non può essere assimilato al concetto di maggioranza numerica. È sempre possibile che gli apporti degli enti vengano soppesati anche in relazione al ruolo della singola autorità nonché della tipologia dell'eventuale dissenso manifestato. TAR Molise, Sez. I, 20 dicembre 2023 n. 346.

Valutazione di incidenza (VINCA) e impatti cumulativi. L'obiettivo posto alla base della valutazione di incidenza ambientale è quello della massima conservazione dei siti protetti, sia nel caso di piani e progetti da ubicarsi all'interno degli stessi, che per i piani e progetti esterni (idonei, comunque, ad incidere sulla conservazione del sito oggetto di tutela). Occorre quindi valutare con attenzione sia l'impatto del singolo progetto specificamente sottoposto a valutazione, che l'impatto cumulativo che il singolo progetto potrebbe produrre in connessione con altri piani o progetti (aspetto a cui deve fare riferimento, mediante dettagliata descrizione, lo studio per la valutazione di incidenza del singolo piano o progetto). Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2023, n. 9440

Richiesta di incentivi da parte del gestore di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili privo di Autorizzazione Unica per mancata voltura. Ai fini dell'accesso agli incentivi, non vige l'obbligo di voltura per il soggetto che subentra nella gestione di un impianto realizzato da altro soggetto. Ai fini dell'accesso al regime incentivante, il Gestore deve tuttavia verificare la precisa rispondenza del progetto autorizzato con le effettive caratteristiche dell'impianto per cui si richiede l'accesso agli incentivi. [Cons. Stato, Sez. II, 25 ottobre 2023, n. 9248](#)

SEGNALAZIONI

[Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 436/2023](#). In vigore dal 14 febbraio 2024 il decreto che promuova la realizzazione di sistemi agrivoltaici innovativi.

[Legge n. 11 del 2 febbraio 2024, di conversione con modifiche del D.L. n. 181 del 9 dicembre 2023 cd. Decreto Energia](#). Confermate le disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili, mediante la costituzione di un fondo da 200 milioni di euro per la compensazione degli impatti ambientali e territoriali causati dall'installazione di impianti rinnovabili nelle aree idonee. Il fondo verrà alimentato con i proventi delle aste delle quote di anidride carbonica (di cui al D.Lgs. n. 47/2020) e, a partire dal 2024, dai contributi annuali che dovranno essere versati dai proprietari di impianti a fonti rinnovabili con una potenza superiore a 20 Kw, ad eccezione dei gestori di impianti geotermici e idroelettrici.

[Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414/2023](#). Pubblicato in data 24 gennaio 2024 il decreto con cui si prevedono incentivi per la costituzione delle Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell'Energia Rinnovabile (CACER) e delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Entro il 23 febbraio 2024 dovranno essere approvate le regole operative per l'accesso agli incentivi.

[Decreto del Dirigente della U.O. Risorse Energetiche di Regione Lombardia n. 18047 del 16 novembre 2023](#), con cui (i) viene approvato l'elenco delle proposte progettuali ritenute meritevoli di accedere alla Fase 2 in adesione alla Manifestazione d'interesse; (ii) viene stabilito il termine perentorio del 29 febbraio 2024 per la presentazione del quadro economico e del piano finanziario delle proposte progettuali che hanno avuto accesso alla fase 2; (iii) si dà atto che la finanziabilità e l'entità dell'eventuale finanziamento degli interventi previsti in ciascuna delle proposte sono subordinati all'adozione da parte del MASE del DM incentivi.

